

(N. 1035-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 aprile 1950 (V. Stampato N. 1188)*

*modificato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo)
del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1950*

*modificato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 luglio 1950 (V. Stampato N. 1188-B)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno
(SCELBA)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia
(PICCIONI)**

**col Ministro del Tesoro
(PELLA)**

**col Ministro della Difesa
(PACCIARDI)**

**col Ministro dei Lavori pubblici
(ALDISIO)**

**col Ministro dei Trasporti
(D'ARAGONA)**

**col Ministro dell'Industria e commercio
(TOGNI)**

**e col Ministro della Marina mercantile
(SIMONINI)**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1950

Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.

Art. 1.

È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane, delle provincie dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e dei territori dell'isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374 e 15 novembre 1946, n. 503.

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al sesto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del sesto sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni di cui

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.

Art. 1.

È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane delle provincie del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e dei territori dell'isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al quinto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del quinto sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni

all'articolo 1 sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al sesto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

Art. 3.

L'obbligo di riserva di cui all'articolo 1 si applica anche a favore degli stabilimenti industriali delle provincie del Lazio, con le modalità di cui all'articolo 2, per una quota non inferiore al trentesimo delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario.

di cui all'articolo 1 sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al quinto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

Art. 3.

Soppresso.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.